

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza del signor X, dottore commercialista, presentata al Comitato in data --- per il tramite della Direzione regionale della ---, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e 21 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, il parere in ordine all'interpretazione dell'art. 53, comma 2, lett. *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, già investita della questione in sede di interpello ordinario proposto dallo stesso signor X, ha reso una pronuncia di segno negativo;

udita, nella seduta del 4 ottobre 2006, l'illustrazione del relatore, Cons. Gabriele Carlotti;

PREMESSO IN FATTO

per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'interpello, che:

- il signor X, con istanza inoltrata il --- ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000, ha affermato di essere contitolare dei diritti su un brevetto industriale relativo ad una nuova tipologia di targhe automobilistiche;
- il predetto, intendendo alienare la sua quota al contitolare, ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale di siffatta cessione ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta;
- nella soluzione esegetica prospettata, l'interpellante, onde individuare la corretta disciplina da applicare, ha ritenuto di poter distinguere la posizione dell'"inventore ricercatore" (ossia colui che ottiene il brevetto in relazione ad un'invenzione estranea alla propria attività di ricerca) da quelle dell'"inventore non ricercatore" e dell'"inventore occasionale";
- più in particolare, con specifico riferimento all'ipotesi dell'"inventore non ricercatore" – alla quale l'interpellante riconduce la sua situazione - la cessione del brevetto non genererebbe alcun presupposto impositivo, fatta eccezione per quello relativo all'imposta di registro (al quale il contratto di vendita sarebbe sottoposto nella misura del 3%);
- l'Agenzia delle entrate non ha condiviso le argomentazioni spiegate dall'istante, avendo diversamente ritenuto in via preliminare che, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, fosse necessario considerare sia la cessione sia la concessione in uso come due modalità alternative di utilizzazione economica di un brevetto per invenzione industriale;
- muovendo da siffatte premesse, l'Agenzia ha poi osservato come l'interpretazione sistematica degli artt. 53, comma 2, lett. *b*), 54, comma 8, e 67, comma 1, lett. *g*), del T.u.i.r. conduca a qualificare i redditi dell'inventore derivanti dalla utilizzazione diretta (ossia, mediante cessione o concessione in uso) di un brevetto industriale, ove non conseguiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, alla stregua di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo;
- con riguardo all'IVA l'Agenzia ha invece opinato che, nel caso del signor X, difettesse il collegamento funzionale tra la cessione del brevetto industriale (ancorché astrattamente ascrivibile al novero delle prestazioni di servizi di cui all'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72) ed il requisito soggettivo e, quindi, che l'operazione fosse effettivamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ed unicamente assoggettata all'imposta di registro proporzionale del 3%;
- l'interpellante, pur condividendo le conclusioni rassegnate dall'Agenzia delle entrate in ordine

al regime dell'imposizione indiretta, ha però contestato la soluzione prospettata relativamente all'applicazione dell'art. 53, comma 2, del T.u.i.r.;

- in dettaglio, nell'istanza inoltrata a questo Comitato, il signor X ripudia l'assunto prodromico dell'Agenzia in ordine alla piena equiparabilità, ai fini tributari, della cessione alla concessione in uso di un brevetto;
- l'istante, per ribadire le tesi in precedenza sostenute, trae spunti argomentativi a supporto delle sue deduzioni dalle diversità strutturali tra le due fattispecie negoziali, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2005, n. 47/E, emanata a seguito del recepimento (D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143) della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate tra Stati membri diversi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dalle premesse in fatto, sopra diffusamente riferite, si evince come l'interpello devoluto all'esame di questo Comitato abbia ad oggetto l'interpretazione dell'art. 53, comma 2, lett. g), del Testo unico delle imposte sui redditi; più specificatamente, il signor X dubita, al riguardo, della correttezza giuridica degli approdi esegetici dell'Agenzia delle entrate, resi noti con la risposta al precedente interpello proposto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000.

Detto altrimenti, l'interpellante, attraverso l'istanza proposta ex art. 21 della legge n. 413/1991, mira ad ottenere un riesame della posizione espressa dall'Agenzia e sostanzialmente chiede al Comitato di fornire una differente e più favorevole esegesi del citato art. 53.

In questi termini l'interpello non è ammissibile. Ed invero, la competenza di questo Comitato è definita dalla legge attraverso il rinvio formale alla c.d. "norma generale" antielusione (art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973) e ad una serie di previsioni specifiche, tassativamente indicate, tra le quali non rientra l'applicazione dell'art. 53 del Testo unico (v., tra gli altri, i precedenti pareri del 27 ottobre 2004, n. 28 e dell'11 novembre 2004, n. 27).

La questione sollevata dall'interpellante non è dunque idonea a radicare la potestà consultiva del Comitato, esulando dai compiti di quest'ultimo l'attività d'interpretazione di norme fiscali diverse da quelle sopra richiamate. A tale finalità risponde piuttosto l'interpello c.d. "ordinario" o "generalizzato", disciplinato dall'art. 11 della legge n. 212/2000 e dal D.M. n. 209/2001, attivabile al precipuo scopo di conoscere l'esatta portata delle disposizioni tributarie onde dissiparne le eventuali incertezze ermeneutiche (in disparte il rilievo che la circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, n. 43, al punto 5.5., contempla, tra le ipotesi di inammissibilità assoluta, le reiterazioni di istanze di interpello finalizzate – come quella presentata dal signor X - al riesame di risposte precedentemente fornite).

Vieppiù, nel caso di specie, l'interpellante nemmeno chiede al Comitato di valutare la natura elusiva, o meno, di un'operazione (segnatamente, dell'intenzione di non indicare nella dichiarazione dei redditi il compenso percepito, o percipiando, a titolo di corrispettivo della cessione di un brevetto per invenzione industriale), ma soltanto di affermare in via anticipata la conformità al diritto della patrocinata esegesi dell'art. 53 del T.u.i.r..

Le superiori considerazioni convergono nel senso dell'inammissibilità della richiesta di parere.

Per quanto precede,

il Comitato esprime il parere che l'istanza presentata dal signor X sia inammissibile.

Roma, 4 ottobre 2006